

STATUTO

Art.1 Costituzione

E' costituita in Prato, in via Alessandria n° 2, l'Associazione di volontariato denominata: “ ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI DI GOROM A PRATO”. L'Associazione ha natura di “Associazione di Promozione Sociale (APS)”.

Art.2 Finalità

L'Associazione ha come scopo quello di migliorare le condizioni di vita nel villaggio di GOROM in Senegal.

L'Associazione ha una durata illimitata e non ha scopo di lucro.

Art.3 Attività di volontariato

L'Associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti rese esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute, se opportunamente documentate ed entro i limiti preventivamente stabiliti.

L'attività oggetto dell'Associazione è riconducibile alla lett. i), dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n° 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”), quale attività di promozione sociale.

Art. 4 Soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Quali requisiti richiesti ai fini dell'ammissione l'aspirante socio deve accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e conformarsi ai relativi principi ispiratori. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritti di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega e di recedere dalle appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno obblighi di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali stabilite dall'Assemblea.

Art. 6 Quota Sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. E' annuale non frazionabile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dall'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Art 7 Risorse economiche

L'Associazione tra le risorse economiche per suo finanziamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive dei soci;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche esclusivamente sostegno di specifiche attività e progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Presidente o Segretario.

Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta iscritta di almeno al terzo dei soci, in tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni della convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presente in proprio o per delega da conferirsi ad altri soci.

In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il presidente;
- approvare il programma di attività proposta dal Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo;
- respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da sette membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

I compiti del Consiglio sono:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre a l'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi o consuntivi annuali;
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea al suo interno a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente.

Art.12 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

- provvedere alla tenuta all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art.13 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di:

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.14 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 15 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art.16 Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un identico o analogo settore o ad altra associazione (ETS) che persegua gli stessi scopi e finalità istituzionali della presente Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.